



# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

**SETTORE:** TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.008 FASCICOLO 000005/2005

**OGGETTO:** D.LGS. 59 DEL 18/02/2005 - L.R. 18/99 - DITTA “FERRANIA TECHNOLOGIES S.P.A.” – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO IPPC DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (PUNTO 4.1 ALLEGATO I DEL D.LGS N°59/05) E PRODOTTI FOTOGRAFICI, NONCHÉ RELATIVA ALLA CENTRALE TERMICA QUALE ATTIVITÀ CONNESSA (PUNTO 1.1 ALLEGATO I DEL D.LGS. 59/05) SITO IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) – VIALE DELLA LIBERTÀ N°57– FRAZ. FERRANIA – NUOVA ATTIVITÀ IPPC CONNESSA : “IMPIANTI CHE UTILIZZANO UN PROCEDIMENTO CHIMICO O BIOLOGICO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE” (PUNTO 4.5 ALLEGATO I DEL D.LGS. N°59/05).

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n° 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

**VISTA** la Legge Regionale 21 Giugno 1999, n° 18 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (in seguito AIA);

**VISTO** l'atto dirigenziale N°1555 del 04/03/2008 con il quale questa Provincia ha rilasciato, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. N°59/05, alla ditta Ferrania Technologies S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto per la produzione di prodotti chimici e prodotti fotografici, nonché relativa alla centrale termica quale attività connessa sito in Comune di Cairo Montenotte (SV) – Viale della Libertà n°57– Fraz. Ferrania;

**VISTA** la domanda presentata alla Provincia di Savona in data 24/12/2009 (prot. Provincia n° 87465 del 24/12/2009) dall'Ing. Mauro Leandro in qualità di legale rappresentante e gestore dell'impianto IPPC denominato Ferrania Technologies s.p.a. avente sede legale e sede produttiva in comune di Cairo Montenotte (SV) – Viale della Libertà 57– Fraz. Ferrania ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05 intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per l'impianto a seguito di modifica dell'impianto stesso;

**PRESO ATTO** che la modifica in oggetto consisterà nell'introduzione, presso il sito di Ferrania, di una nuova attività IPPC connessa, rientrante al punto 4.5 dell'Allegato I del D.Lgs. N°59/05, ovvero “impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base”;

**CONSIDERATO** quindi che tale modifica sia da ritenersi sostanziale ai fini della normativa IPPC ed in particolare rientrante nella definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera m) del D.lgs. N°59/05;

**VISTA** la nota n°88422 del 30/12/2009 con la quale questa Provincia ha comunicato, ai sensi della Legge n°241/90, l'avvio del procedimento e contestualmente ha richiesto il versamento a titolo di concorso in spese istruttorie facendo riferimento al DM 24/04/2008 e alla D.G.R. N°781 del 12/06/2009; in conseguenza di detta comunicazione la ditta in oggetto ha dato seguito a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 5 del D.lgs. 59/05, relativamente alle procedure di “evidenza pubblica”;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati ai sensi del comma 8 dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05;

**CONSIDERATO** che il citato DM 24/04/2008 reca ad oggetto “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, N°59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*” (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 22 settembre 2008, N°222);

**CONSIDERATO** che con tale decreto sono state stabilite le tariffe, anche a conguaglio, che i gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) devono versare per coprire i costi delle attività istruttorie e dei controlli per l'autorizzazione e il monitoraggio di detti impianti;

**CONSIDERATO** che la ditta non ha ancora proceduto con l'asseverazione prevista dal citato DM 24/04/2008 delle proprie emissioni significative e che si rende dunque necessario prescrivere la definizione della pratica relativa al versamento delle tariffe istruttorie;

**VISTO** il verbale della conferenza dei servizi convocata in sede referente in data 09/02/2010 ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 (prot. Provincia n° 9154 del 09/02/2010);

**PRESO ATTO** in particolare che la modifica prevede l'attivazione di un impianto per la fabbricazione di materie prime farmacologicamente attive (che verrà denominato Steroid 2 Ferrania), realizzato e gestito dalla Società STEROID S.p.A. Di Cologno Monzese (MI), la quale utilizzerà, a seguito di contratto d'affitto, impianti, attrezzature e servizi della Ferrania Technologies Spa;

**RITENUTO** di non variare i limiti già previsti con provvedimento A.I.A. N°1555/08 per quanto concerne le emissioni in atmosfera, in considerazione del fatto che le emissioni provenienti dalla nuova attività saranno comunque convogliate in atmosfera attraverso l'esistente camino denominato E2 (area chimica), ed in considerazione anche delle caratteristiche quali-quantitative delle stesse, come meglio dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che, come già riportato nella precedente autorizzazione i limiti alle emissioni in atmosfera sono stati assegnati considerando, con particolare riferimento alle sostanze comprese nelle tabelle A, C e D dell'allegato I – parte II alla parte V del D.Lgs. 152/06, i limiti in concentrazione previsti dallo stesso decreto, e limiti in flusso di massa determinati:

- sulla base della portata volumetrica massima dichiarata nella domanda IPPC laddove il prodotto della concentrazione limite per la portata massima risulti inferiore al flusso di massa già autorizzato;
- assegnando il valore in flusso di massa di cui alla DGR. N°5927 del 26/08/1994 in caso contrario;

**RITENUTO** perciò opportuno ribadire la prescrizione secondo la quale i valori limite in emissione si intenderanno superati anche quando uno solo dei due, calcolato come media dei campionamenti non consecutivi della durata di un'ora previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88, risulti superato;

**VISTO** il proprio provvedimento Dirigenziale n° 8298 del 24/11/2009 con il quale la ditta Technologies Spa è stata autorizzata ad eseguire una modifica degli impianti (considerata non sostanziale), consistente nell'allaccio dello scarico industriale principale S1 ad una condotta di proprietà del Consorzio per Il Risanamento Acque di Deago (CIRA) con conseguente sospensione dell'attività di depurazione dei reflui interna allo stabilimento, fatte salve le attività di equalizzazione e correzione di pH mantenute in essere;

**VISTO** il proprio provvedimento di diffida ai sensi dell'art 11 comma 9 del d.lgs 59/05 alla prosecuzione di scarichi nel collettore consortile CIRA che non rispettino i limiti di cui alla colonna 2 della tabella 3, allegato 5 d.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciato a seguito di un controllo ARPAL sullo scarico S1 che ha evidenziato un supero del parametro Solventi Organici aromatici;

**PRESO ATTO** che è stata stipulata in data 20/04/2010 una nuova “Convenzione Insediamenti Produttivi” tra il CIRA e la ditta in oggetto (come da comunicazione dello stesso CIRA prot. Provincia N°31694 del 26/04/2010), con la quale è stata concessa deroga ai valori limite di emissione in scarico rete fognaria consortile per i seguenti parametri (dopo le modifiche ulteriormente apportate come da note prot. Provincia N°34935 del 06/05/2010 e 36907 del 13/05/2010):

Parametro	Limiti Tab.3 D.Lgs N°152/2006 (mg/l)	Limiti in deroga (mg/l)
BOD5 (come O2)	250	1000
COD (come O2)	500	2000
Solventi organici aromatici	0,4	10
Tensioattivi Totali	4	8
Fenoli	1	8
Aldeidi	2	8

**ATTESO** che la modifica oggetto del presente provvedimento non dovrebbe determinare variazioni qualitative allo scarico finale generale del complesso IPPC, in quanto la nuova attività connessa vedrà impiegate materie prime, ausiliari e prodotti finiti analoghi (della medesima classe) di quanto già utilizzato nell'area Chimica esistente del complesso medesimo;

**CONSIDERATO** però utile e significativo prevedere la prescrizione che i nuovi scarichi dell'attività connessa vengano “indagati” al fine di determinarne quali-quantitativamente il carico inquinante sullo scarico finale;

**RITENUTO**, a tal fine, di prescrivere alla ditta di dotare rispettivamente il reparto reattori Steroid e l'impianto Pilota di pozzetti o stacchi per permettere il campionamento a fini conoscitivi dei flussi idrici convogliati alla vasca di equalizzazione di stabilimento, riservandosi la possibilità di prevedere, a caratterizzazione avvenuta di detti flussi idrici, che gli stessi siano individuati quali "pozzetti di campionamento ufficiali" ex artt. 101 comma 4 e 108 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**VISTA** la nota del 31/03/2010 (prot. Provincia n° 24920 del 06/04/2010) con la quale la ditta ha fornito alcune integrazioni richieste nel corso della conferenza dei servizi referente del 09/02/2010; in particolare la ditta già prospettava la possibilità di ri-avvio del proprio sistema di depurazione interno con conseguente riattivazione dello scarico S1 in acque superficiali piuttosto che al CIRA;

**VISTA** altresì la nota del 21/05/2010 (prot. Provincia n° 40852 del 24/05/2010) con la quale l'azienda conferma l'intenzione di ripristinare, previ opportuni interventi di manutenzione straordinaria, entro il 31/12/2010 l'impianto interno di trattamento biologico dei reflui, con conseguente riattivazione dello scarico S1 nel fiume Bormida (nel medesimo punto di recapito autorizzato originariamente dall'AIA n°1555 del 04/03/2008) entro il 31/03/2011;

**ATTESO** che nel corso della conferenza deliberante del 08/07/2010 l'azienda ha richiesto di poter posticipare al 31/03/2011 la data entro la quale riavviare il proprio depuratore interno.

**CONSIDERATO** che l'azienda, per ottemperare alle esigenze di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (cfr. delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 166/05, come modificata dal D.M. Sviluppo Economico del 04/08/06 e dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 192/06, ed i D.M. Attività Produttive 25/06/2004 e 12/12/2005), gode della possibilità di alimentare la centrale termica presente in stabilimento (in particolare le caldaie n°1 e 3) con olio combustibile BTZ (tenore di zolfo  $\leq 1\%$ );

**ATTESO** che tale opportunità sia già stata autorizzata con DGR 5707 dell'11/12/1992, con la prescrizione della comunicazione agli enti preposti (Provincia, comune e regione), della necessità di alimentare la centrale termica con olio combustibile;

**RITENUTO** di mantenere attiva con il presente provvedimento, come già con il provvedimento A.I.A. Precedente, la possibilità, in condizioni di emergenza climatica, nei casi e nei modi previsti dal D.M. 12/12/2005, di alimentare la centrale termica del complesso IPPC con olio combustibile BTZ;

**CONSIDERATO** che non verrà ritenuta una situazione di emergenza il guasto di una caldaia e, pertanto, in tale circostanza, la ditta non potrà variare il combustibile utilizzato, ma semplicemente utilizzare la caldaia di back-up, sempre con metano;

**RITENUTO** di fissare limiti alle emissioni in atmosfera generate dalla centrale termica (E1) in caso di utilizzo di olio combustibile BTZ e di mantenere la prescrizione della comunicazione agli enti preposti in caso di variazione dell'alimentazione di combustibile;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda più in generale l'insieme degli impianti termici asserviti allo stabilimento, l'azienda, rispetto al provvedimento di A.I.A. N°1555/08, ha nel frattempo inserito una nuova caldaia in sostituzione di una esistente, come da comunicazione del 07/05/2009 (Prot. Provincia N°31986 del 07/05/2009) riscontrata, quale modifica non sostanziale, con nota di questa Provincia;

**CONSIDERATO**, in particolare, che tale nuova caldaia, alimentata a metano e avente potenzialità termica di circa 8 Mwt, e dettagliatamente descritta nell'Allegato B al presente provvedimento, ha sostituito la caldaia N°3 BREDA avente potenzialità termica pari a circa 37MWt e in allora in condizione di “fuori servizio di legge” per raggiunti 45 anni di servizio. Quest'ultima è stata definitivamente dismessa e smantellata e quindi, a seguito della modifica effettuata, la potenzialità complessiva della Centrale Termica è passata dai precedenti 94MWt a 65MWt;

**CONSIDERATO** quindi che, più precisamente, il parco caldaie alla data di rilascio del provvedimento A.I.A. N° 1555 del 04/03/2008 era costituito dalle seguenti N° tre caldaie, ovvero:

- caldaia n. 1, BREDA, anno di costruzione 1958, potenza 20MWt;
- caldaia n. 2, SICES, anno di costruzione 2003, potenza 37MWt;
- caldaia n. 3, BREDA, anno di costruzione 1962, potenza 37MWt.

Le condizioni di funzionamento erano già legate sia al fabbisogno del ciclo produttivo sia alla stagionalità; in ogni caso fino alla modifica di cui ai punti precedenti è stata in funzione sempre e solo una caldaia, con le altre due di back-up in caso di necessità: la caldaia n. 1 in funzione in condizioni di basso carico richiesto (volumi ridotti e/o stagione estiva); la caldaia n. 2 in funzione in condizioni di alto carico richiesto (volumi elevati e stagione invernale).

Le caldaie di back-up erano esercite come riserva e messe in funzione solo in caso di emergenza. In particolare la caldaia n. 3 era quella utilizzata di preferenza come back-up delle altre due.

**CONSIDERATO** quindi che, a seguito della modifica in oggetto, sostanzialmente resasi necessaria a causa della drastica riduzione dell'attività produttiva e di conseguenza della necessità di produzione vapore, il parco caldaie ad oggi è così costituito:

- caldaia n. 1, BREDA, anno di costruzione 1958, potenza 20MWt (nel 2005 ha superato la procedura ispettiva di legge dei 45 anni di attività);
- caldaia n. 2, SICES, anno di costruzione 2003, potenza 37MWt;
- caldaia n. 3, Caldaia Nuova, potenza circa 8MWt;

Nel nuovo assetto viene utilizzata essenzialmente la caldaia nuova n°3 e solo in caso di particolari necessità energetiche e/o in caso di back-up potrà essere utilizzata una delle altre due caldaie e comunque sarà sempre utilizzata soltanto una delle tre;

**PRESO ATTO** che con nota prot Provincia N°13029 del 23/02/2010, la Società Ferrania Technologies S.p.A. ha comunicato la cessazione delle attività di “lavaggio bidoni” e “dispersioni” (precedentemente svolte all'interno dell'edificio denominato 14) nell'ambito dell'area cosiddetta “Making”, e che quindi sono di conseguenza cessate le emissioni da esse generate denominate E5 ed E6.

**VISTO** il verbale della conferenza dei servizi convocata in sede deliberante in data 08/07/2010 ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 (prot. Provincia n°52631 del 08/07/2010);

**CONSIDERATO** che l'azienda, con Provvedimento n. 35738 del 07/06/2001 rinnovato con Provvedimento n. 3777 del 20/06/06, era stata autorizzata ad esercitare l'attività di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti in proprio;

**CONSIDERATO** che l'azienda aveva aggiornato al momento del rilascio del precedente provvedimento AIA, le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti in proprio, comprese quantità massime stoccabili e tempi di permanenza (elencati nell'allegato C – Sezione emissioni – punto 3.3) per cui effettuare l'attività di deposito preliminare, in deroga a quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**RITENUTO** pertanto che il presente provvedimento, come già il precedente provvedimento A.I.A. N°1555/08, costituisca altresì autorizzazione al deposito preliminare in conto proprio ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**ATTESO**, inoltre, che sempre con il precedente provvedimento A.I.A. N°1555/08 era stata accolta la richiesta da parte dell'azienda di poter evitare, stante il notevole ridimensionamento dei carichi produttivi, il posizionamento di centraline per il monitoraggio delle immissioni in atmosfera sospeso temporaneamente da questa Provincia con nota n° 87545 del 16/12/2005, fermo restando che, in caso gli stessi carichi produttivi dovessero modificarsi, il monitoraggio delle immissioni potrà essere nuovamente prescritto;

**ACQUISITE** le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento nell'ambito delle conferenze sopra citate ed in particolare:

- parere del Comune di Cairo Montenotte prot.n°4297 del 08/02/2010 (prot. Provincia n°8812 del 09/02/2010) nel quale si ribadisce la necessità, come già prescritto al punto 3.3 dell'Allegato E dell' A.I.A. N°1555/08, di provvedere alla verifica delle sorgenti sonore derivanti da tutte le attività industriali presenti nel sito, e viene ritenuto, al momento, di non prevedere alcuna prescrizione relativamente agli artt. 16 e 217 del T.U.L.S.; viene inoltre espresso parere favorevole, sotto il mero profilo urbanistico-edilizio, da parte dell'area Urbanistica – Edilizia Privata dello stesso comune di Cairo.
- parere dell'ASL n° 2 del Savonese prot. N°35989 del 23/03/2010 (prot. Provincia n° 24785 del 06/04/2010) dal quale si evince che, da un esame della pratica in oggetto, *“si ritiene che gli adeguamenti richiesti non rientrino tra le competenze dello scrivente U.O. In quanto trattasi di modifiche ad attività esistenti”*.

**VISTO** il proprio provvedimento conclusivo conforme ex art. 13 comma ter della L.241/90 rilasciato con P.D. N° 5254 del 16/07/2010;

**VISTA** la nota del 21/07/2010 (prot. Provincia n° 55569 del 21/07/2010) con la quale la ditta Ferrania Technologies spa ha trasmesso alcune osservazioni non sostanziali alla bozza di AIA approvata dalla conferenza dei servizi nella seduta deliberante del 08/07/2010;

**VISTA** la nota trasmessa via @mail (protocollo Provincia n°56514 del 26/07/2010) con la quale il Comune di Cairo Montenotte, assente alla conferenza deliberante citata, ha comunicato di non aver nulla da osservare circa la bozza di AIA a loro trasmessa;

**VISTI:**

- l'articolo 107, D.Lgs. n. 267/00;
- l'articolo 41, Regolamento di Organizzazione;
- il capo III, articolo 7 e seguenti, Legge n. 241/90 e s.m. ed i., che impone la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti ivi previsti;
- gli articoli 5 e 6, Legge n. 241/90 e s. m. ed i. e l'articolo 8, Regolamento in materia di Procedimenti amministrativi, che riguardano il Responsabile del procedimento;

**DISPONE**

di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ( AIA ) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 59/05, alla ditta Ferrania TECHNOLOGIES S.p.A, avente sede legale e sede produttiva in comune di Cairo Montenotte (SV), Viale della Libertà n. 57 – Frazione Ferrania, nella persona dell'Ing. Mauro Leandro, in qualità di gestore del complesso IPPC denominato “Ferrania TECHNOLOGIES S.p.A” ubicato in comune di Cairo Montenotte (SV), Viale della Libertà n. 57 – Frazione Ferrania.

Il presente provvedimento costituisce AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC destinato alla produzione di prodotti chimici (punto 4.1 allegato I del D.Lgs N°59/05) e prodotti fotografici, per la relativa alla centrale termica quale attività connessa (punto 1.1 allegato I del D.Lgs. 59/05) e per la nuova attività IPPC connessa : “impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base” (punto 4.5 allegato I del D.Lgs. N°59/05). sito in Comune di Cairo Montenotte (SV) – Viale della Libertà – Fraz. Ferrania.

La validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni e di quelle previste negli allegati allo stesso, con particolare riferimento agli allegati D ed E. Le citate prescrizioni sono suscettibili di variazioni e/o integrazioni a seguito di verifiche e/o sopralluoghi:

1. Le premesse e gli allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
2. A partire dalla data di esecutività del presente provvedimento il gestore, secondo le modalità e le frequenze previste dall’allegato E (“Piano di monitoraggio”), è tenuto ad effettuare i controlli delle emissioni del proprio impianto. I certificati analitici di detti controlli devono essere:
  - mantenuti presso l’impianto ubicato in Viale della Libertà, n°57- Frazione Ferrania – Comune di Cairo Montenotte (SV) per almeno cinque anni a disposizione di chiunque abbia titolo a svolgere controlli in materia ambientale;
  - trasmessi, anche in formato elettronico, alla Provincia di Savona ed al Comune di Cairo Montenotte (SV) dove saranno conservati ed esposti al pubblico presso l’ufficio competente;
3. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti provvedimenti già di titolarità della ditta anche se con ragioni sociali differenti:

Settore interessato	Numero atto amministrativo	Rilasciata da	Norme di riferimento	Tipologia di atto amministrativo
	Data di emissione			
Aria	DGR. n. 5707	Regione Liguria	DPR. 203/88 e s.m.i.	Autorizzazione emissioni
	11/12/92			
Aria	DGR. n. 5927	Regione Liguria	DPR. 203/88 e s.m.i.	Autorizzazione emissioni
	26/08/1994			
Acqua	Autorizzazione n. 9558	Provincia di Savona	D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	Autorizzazione scarico acque reflue industriali
	11/12/2003			
Rifiuti	Provvedimento n. 35738	Provincia di Savona	D. Lgs. 22/97 e s.m.i.	Rinnovo autorizzazione
	07/06/2001			
Rifiuti	Provvedimento n. 3777	Provincia di Savona	D. Lgs. 22/97 e s.m.i.	Rinnovo autorizzazione
	20/06/06			
AIA	P.D. n°1555	Provincia di Savona	D.Lgs. 59/05	Autorizzazione Integrata Ambientale
	04/03/2008			
Modifica AIA	P.D. n° 8298	Provincia di Savona	D.Lgs. 59/05	Modifica AIA allaccio al CIRA
	24/11/09			

4. La ditta dovrà procedere entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento all'asseverazione delle proprie emissioni significative ex D.M. 24/04/2008 e DGR. 781/09 e presentare alla Provincia di Savona, certificazione di versamento del conguaglio delle spese istruttorie legate al presente procedimento ed al precedente che ha portato all'emanazione dell'AIA 8298/09.
5. Il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni di cui all' art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05;
6. Il gestore dell'impianto IPPC è tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni modifica progettata dell'impianto, come definite dall'art. 2 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 59/05; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'AIA ovvero se ritiene le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera n) dello stesso decreto lo comunica entro 60 giorni al gestore, il quale, è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
7. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Savona, anche nelle forme dell'autocertificazione;
8. La presente AIA ha validità di anni 6 (sei) a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento;
9. Per il rinnovo della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/05. Fino alla pronuncia da parte di questa Provincia in merito al rinnovo dell'AIA, il gestore continua l'attività sulla base della precedente AIA;
10. Il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al presente provvedimento comporterà l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 9 del D.Lgs. N°59/05, nonché delle sanzioni previste all'art. 16 dello stesso decreto;
11. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R., ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del provvedimento stesso;
12. Il presente provvedimento è composto di n° 9 pagine (5 fogli) e di n°5 Allegati così definiti:
  - ❖ Allegato A: "Sezione informativa"
  - ❖ Allegato B: "Sezione valutazione integrata ambientale – Inquadramento e descrizione dell'impianto"
  - ❖ Allegato C: "Sezione emissioni"
  - ❖ Allegato D: "Piano di adeguamento e Prescrizioni"
  - ❖ Allegato E: "Piano di monitoraggio"
13. il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa.



## DISPONE

- di nominare Responsabile del procedimento Roberto Bogni;
- di notificare il presente atto a:
  - FERRANIA TECHNOLOGIES S.P.A. - sede legale e sede produttiva in Comune di Cairo Montenotte (SV), Viale della Libertà 57.
- di inviare altresì il presente atto a:
  - ✓ Comune di Cairo Montenotte;
  - ✓ A.S.L. n° 2 del Savonese;
  - ✓ A.R.P.A.L. – dipartimento provinciale di Savona;
  - ✓ Consorzio Intercomunale per il Risanamento Ambientale di Dego (C.I.R.A.)
- di pubblicare il presente atto all'albo pretorio;